

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 5 MAGGIO 2008, N. 17851: sulla possibilità o meno in sede di restituzione delle cose sequestrate di contestarne la natura di rifiuti.

« ... la deduzione ...secondo cui le cose in sequestro non sono rifiuti, ma sottoprodotto (CDR, combustibile da rifiuti) è una censura di merito, mentre il ricorso ex art. 263, quinto comma, c.p.p. è possibile solo per violazione di legge. »

«Non è più possibile ...successivamente, in sede di istanza di restituzione delle cose sequestrate ...contestare il presupposto fondante la legittimità dell'originario sequestro; »



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione III Penale

composta dagli ill.mi signori Magistrati:

dott. Guido De Maio Presidente

Camera di consiglio

1. dott. Alfredo Teresi

del 8 febbraio 2008

2. dott. Giovanni Gentile

SENTENZA

3. d.ssa Margherita Marmo

N. 183

4. dott. Giovanni Amoroso

R.g.n. 39077/07

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da Bosio Piergiorgio, n. a Sale Marasino il 12.6.1946

avverso l'ordinanza del 7.3.2007 del g.i.p. del tribunale di Brescia;

Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;

Considerato che il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Francesco Bua ha

concluso per l'inammissibilità del ricorso;

la Corte osserva:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il P.M. presso il Tribunale di Brescia, nell'ambito delle indagini di cui al proc.pen. n. 15244/MR/O2 R.G.N.R con decreto in data 24 maggio 2004 disponeva il sequestro di tutti i rifiuti e/o materie presenti presso lo stabilimento della società Selca Spa in Berzo Demo (BS).

In seguito all'accoglimento dell'istanza depositata in data 24.10.2006 dai difensori dell'indagato Giusti Stefano, il P.M. disponeva con decreto 10.11.2006 la restituzione ai legittimi proprietari di quanto posto in sequestro.

Con successivo provvedimento integrativo del 5.12.2006, il P.M. disponeva che la restituzione di quanto in sequestro fosse subordinata alla condizione che venissero effettuati, in conformità alle normative vigenti, nonché sulla base di un progetto preventivamente approvato dagli Enti competenti e sotto il controllo del personale del CFS di Brescia, gli interventi di smaltimento e recupero dei rifiuti necessari.

2. Avverso tale decreto di restituzione del P.M., la difesa della società SELCA s.p.a., in persona del suo amministratore unico Bosio Piergiorgio, svolgeva opposizione ai sensi dell'art. 263, comma 5°, c.p.p., innanzi al G.I.P. del Tribunale di Brescia, chiedendo in principalità l'annullamento di tale decreto nella parte in cui dichiarava trattarsi di "rifiuti" e qualificava tali il materiale sequestrato; ed in subordine che fosse disposto incidente probatorio, vigendo le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 392, 1° comma, lett. f), e 2° comma, c.p.p., mediante l'espletamento di una perizia.

Il GIP fissava udienza camerale per il giorno 7 marzo 2007 e con ordinanza dell'8 marzo 2007 respingeva il ricorso dichiarando inammissibile la richiesta di incidente probatorio; disponeva la restituzione degli atti al P.M..

3. Avverso la predetta ordinanza il Bosio ricorre per cassazione con un unico motivo illustrato anche da successiva memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione ed erronea applicazione "della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale".





Il provvedimento del g.i.p. – secondo la difesa della ricorrente - si risolve in un'inammissibile pronuncia di non liquet rimettendo la questione della natura del materia in sequestro (se rifiuti o CDR, combustibile da rifiuti) al giudice del merito.

D'altra parte anche il G.I.P., declinando la propria competenza in favore del Giudice del merito, dimostra e conferma che trattasi di questione che doveva essere affrontata e risolta dal Giudice del merito (del dibattimento) ed al quale la legge attribuisce la relativa funzione. Così facendo il G.I.P. conferma anch'egli che la questione sottopostagli travalica le attribuzioni specifiche del P.M. diversamente avrebbe potuto anch'egli (g.i.p.) risolverla.

2. Il ricorso è inammissibile.

E' vero che, secondo l'orientamento prevalente di questa Corte (da ultimo v. Cass., Sez. 3, 13/06/2007 - 8/08/2007, n. 32276), va ribadito che il provvedimento con cui il g.i.p. rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto di dissequestro condizionato, emesso dal P.M. a norma dell'art. 263 cod. proc. pen., è ricorribile in cassazione non solo per la violazione delle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen., ma anche per tutti i motivi deducibili in sede di legittimità, in quanto il rinvio all'art. 127 c.p.p. contenuto nell'art. 263 c.p.p. non è limitato al rispetto delle forme, ma è generalizzato all'intera norma contenuta nell'art. 127 cit..

Ma la deduzione, contenuta nel ricorso, secondo cui le cose in sequestro non sono rifiuti, ma sottoprodotto (CDR, combustibile da rifiuti) è una censura di merito, mentre il ricorso ex art. 263, quinto comma, c.p.p. è possibile solo per violazione di legge. Né è violato il precetto che impone la motivazione del provvedimento con cui il g.i.p. decide in ordine all'opposizione proposta avverso il decreto di dissequestro condizionato, emesso dal P.M. a norma dell'art. 263 cod. proc. pen.; infatti nella specie l'ordinanza impugnata, facendo riferimento alla perizia disposta dal P.M., è assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria.

3. Il ricorso è poi inammissibile anche sotto un ulteriore profilo.

E' pacifico che le cose oggetto del provvedimento impugnato siano state sequestrate con decreto del P.M. del 24.5.2004 della cui legittimità non si discute, sicché non può ritenersi più controverso che sussistessero sufficienti indizi in ordine alla loro natura di rifiuti, presupposto di fatto del reato per il quale erano iniziate e proseguivano le indagini preliminari.



Non è più possibile quindi successivamente, in sede di istanza di restituzione delle cose sequestrate (del 24 ottobre 2006), contestare il presupposto fondante la legittimità dell'originario sequestro; né l'istanza di restituzione conteneva una richiesta di revoca del sequestro per sopravvenuta insussistenza degli indizi del reato per il quale il P.M. procedeva.

Con il ricorso avverso il decreto del p.m. che ha provveduto sull'istanza di restituzione ex art. 263, quarto comma, c.p.p. la società proprietaria delle cose sequestrate ha proposto opposizione ai sensi del successivo quinto comma del medesimo art. 263 c.p.c. dolendosi delle prescrizioni imposte dal p.m. nel provvedimento, pur favorevole, di restituzione delle cose sequestrate.

Ma in questa sede – che non è quella del ricorso avverso l'originario provvedimento di sequestro – non è possibile contestare la sussistenza degli indizi in ordine alla natura di rifiuti delle cose sequestrate; circostanza questa che condiziona la legittimità del sequestro stesso e non già le modalità della restituzione delle cose sequestrate.

Correttamente quindi il g.i.p. ha rigettato il ricorso ritenendo che la deduzione della ricorrente secondo cui l'esatta qualificazione delle cose in sequestro era quella non già di rifiuti bensì di sottoprodotto (CDR, combustibile da rifiuti) non potesse avere ingresso nella procedura impugnatoria di cui all'art. 263, quinto comma, c.p.p..

Dovendo ritenersi sussistere sufficienti elementi (essenzialmente la perizia fatta espletare dal P.M.) per qualificare come rifiuti il materiale in sequestro proprio per il fatto che la legittimità del sequestro stesso non era più in discussione, le modalità prescritte dal P.M. per la restituzione delle cose in sequestro, vincolandola allo smaltimento dei rifiuti stessi, è perfettamente coerente.

Rimane salva ovviamente la possibilità per gli indagati di dedurre nel giudizio la natura di combustibile da rifiuti delle cose in sequestro.

4. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento

di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro
1.000,00


PER QUESTI MOTIVI

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, l'8 febbraio 2008

Il Consigliere estensore

(Giovanni Amoroso)



Il Presidente

(Guido De Maio)

